



Al Prefetto della Provincia di Alessandria

Prot.n. 12053/ 2021 /Area III

VISTA l' istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento della gara **ciclistica** competitiva denominata "GRAN FONDO MANGIA E BEVI" per il giorno **16 maggio 2021**, organizzata da Team One P.M. A.s.d. di Vercelli;

VISTA la nota prot. n. 14441 Cat.A.4.Gab./2021 in data 27 aprile 2021, che si richiama integralmente, con la quale la Questura di Alessandria, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate, ha comunicato che non sussistono motivi ostativi allo svolgimento della manifestazione predetta sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica,;

VISTO il provvedimento prot. n. 28931 dell' 11 maggio 2021, che si intende integralmente richiamato e trascritto comprensivo di tutti gli allegati, con il quale la Provincia di Alessandria -Direzione Viabilità – ha autorizzato lo svolgimento della gara sopra indicata, nonché della nota integrativa prot. n. 30236 del 15 maggio 2021;

VISTE le comunicazioni in data 9 aprile e 13 maggio 2021 dell'Organizzatore sopra indicato, nelle quali l'Ente stesso richiede la sospensione della circolazione per il tempo di **quarantacinque minuti** dal passaggio della vettura di inizio gara sino al passaggio della vettura di fine gara e precisa che alla competizione stessa i corridori saranno iscritti in numero massimo di **MILLE unità** e che la gara stessa si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti nella attuale situazione di Emergenza COVID;

VISTI il programma della manifestazione ed il percorso di gara;

RILEVATO che la Sezione Polizia Stradale di Alessandria con nota n. 210008341 del 14 maggio 2021 ha comunicato che **non** sussistono motivi ostativi alla **sospensione** della circolazione;

TENUTO CONTO delle risultanze della riunione tecnica di coordinamento svoltasi in Prefettura in data 23 maggio 2021 e della riunione del tavolo tecnico svoltasi in Questura in data odierna;

VISTI il Decreto Ministero dei Trasporti 27 novembre 2002 e le direttive impartite dal Ministero dell'Interno con circolare nr. 300/A/1/43384/116/1 del 17.6.2003 e con circolare n. 300/A/4100/18/116/1/1 del 23.5.2018;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi delle direttive impartite dal Ministero dell'Interno con la circolare nr. 300/A/1/43384/116/1 del 17.6.2003, come modificata dalla circolare 300/A/1/33730/116/1/1 del 29 maggio 2008, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTI gli articoli 6 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 nr. 285 e successive modificazioni;

ORDINA

La sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale il giorno **16 maggio 2021**, su entrambi i sensi di marcia, per tutto il percorso della competizione sopraindicata riprodotto nel programma allegato all'autorizzazione della Provincia di Alessandria, limitatamente al territorio provinciale.

In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso è disposta per i **15 (quindici) minuti** prima del transito della gara secondo la media più veloce e **45 (quarantacinque) minuti** dal



Al Prefetto della Provincia di Alessandria

momento del transito del veicolo mobile “**inizio gara ciclistica**” sino al transito dell’automezzo “**fine gara ciclistica**”.

Rilevato che la durata della sospensione della circolazione richiesta è superiore a 15 minuti, è **fatto obbligo agli organizzatori di utilizzare, in prossimità delle confluenze viarie poste lungo il percorso, un servizio di segnalazione aggiuntivo**, mediante personale non necessariamente in possesso dell’abilitazione per il servizio di scorta ordinario ma per il quale è sufficiente il diverso attestato per i servizi di scorta aggiuntivi;

I cartelli mobili dovranno essere costituiti da un pannello di forma rettangolare, con angoli arrotondati e fondo bianco e scritta nera, realizzato con pellicola retroriflettente di classe 2, come previsto dall’art. 360, comma 5, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. Le dimensioni dei cartelli non dovranno essere inferiori a m. 1,20 x 0,25 e dovranno essere apposti sul tetto o sulla parte posteriore del veicolo ad un’altezza minima di 2 mt., con misurazione effettuata alla base del dispositivo, in posizione verticale in modo che sia ben visibile, e, tale, in ogni caso, da non ostacolare la visibilità del posto-guida.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano oppure che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

Gli Organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D. Leg.vo 30.4.1992 nr. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.

La carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di polizia stradale di cui all’art. 12, D. L.vo 30.4.1992 nr. 285 ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell’organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento.

L’organizzazione predisporrà una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione.

L’organizzazione garantirà, con proprio personale, dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento, che tutte le intersezioni stradali siano presenziate.



Al Prefetto della Provincia di Alessandria

Gli Organi di polizia preposti alla tutela dell'Ordine Pubblico cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Gli organizzatori dovranno posizionare transennamenti o altro idoneo mezzo di contenimento del pubblico per almeno 100 metri prima del traguardo finale ed osservare con precisione l'orario di partenza.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione della Provincia di Alessandria, citata in premessa, che si richiama integralmente, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

La Questura di Alessandria e l'ente organizzatore sono incaricati secondo le rispettive competenze dell'esecuzione del presente decreto.

Alessandria, 14 maggio 2021

**P. IL PREFETTO
IL VICEPREFETTO AGGIUNTO
(Volpe)**